



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 494 del 13/08/2026

OGGETTO: Istituzione, in un tratto di via Pigna, il 24/08/2026, nella fascia oraria 08:00 - 17:00, del divieto di transito veicolare, per consentire, alla società ABC Napoli, un intervento urgente di pulizia delle proprie caditoie

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n. 1364 del 28/07/2026, è stato istituito, in un tratto di via Pigna, il 01/08/2026, nella fascia oraria 08:00 - 17:00, il divieto di transito veicolare, per consentire, alla società ABC Napoli, un intervento urgente di pulizia delle proprie caditoie;
- l'Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 5, ha trasmesso la nota della società ABC Napoli prot. n. 0042394 del 07/08/2026, con cui si informa che, per causa di forza maggiore (evento sismico del 31/07/2026), non è stato compiuto l'intervento previsto e si comunica che la stessa società ha indicato, come nuova data per procedere con l'intervento in questione, il prossimo 24/08/2026;

Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Istituire, in via Pigna, nel tratto compreso tra la rotatoria posta alla confluenza con via Simone Martini/via Jannelli e la confluenza con via Camaldolilli, il 24/08/2026, nella fascia oraria 08:00 - 17:00, e comunque fino a cessate esigenze giornaliere, il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, i mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di circolazione; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di circolazione; ripristinare, al termine dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

È a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica di cantiere e della segnaletica stradale; la verifica della tenuta in buono stato manutentivo della segnaletica provvisoria installata, durante tutto il periodo di vigenza del presente dispositivo di circolazione; la verifica dell'avvenuto ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico e al Servizio Polizia Locale, dell'eventuale modifica degli orari e delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, è autorizzato ad adottare e disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di circolazione a secondo delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del D.L.^{vo} 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile di Area

Ing. Edoardo Fusco

La firme, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.